SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

152ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

VENERDÌ 26 GIUGNO 1959

Presidenza del Vice Presidente CESCHI

INDICE

Disegni di legge:

Annunzio di presentazione . . . . . *Pag.* 7127

Deferimento alla deliberazione di Commissione permanente 7152

Presentazione di relazione 7127

« Estensione della assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli artigiani ed ai loro familiari » (506) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (Seguito della discussione e approvazione):

PRESIDENTE . . . . . 7130 e *passim*
BANFI, *relatore di minoranza* . . . 7134, 7145, 7150
BITOSSI 7146, 7147
BOCCASSI 7146
BONAFINI . . . . . .7131 e *passim*
FIORE . . . . . *Pag.* 7129, 7143
GELMINI 7137, 7138, 7139
JANNUZZI 7135
MOLTISANTI 7149
PEZZINI 7130, 7135
RUGGERI . . . . . 7128 e *passim*
SACCHETTI 7132
SIBILLE, *relatore di maggioranza* . .7132 e *passim*
TERRACINI 7147
ZACCAGNINI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale* . . . . . 7130 e *passim*
ZANE 7130
ZELIOLI LANZINI 7151

Votazione a scrutinio segreto 7133

Interrogazioni:

Annunzio 7152

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1100)

Presidenza del Vice Presidente CESCHI

P R E S I D E N T E . La seduta è aperta (*ore 9*).

Si dia lettura del processo verbale della seduta antimeridiana di ieri.

R U S S O , *Segretario, dà lettura del processo verbale.*

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, il processo verbale s'intende approvato.

Annunzio di presentazione di disegni di legge

P R E S I D E N T E . Comunico che sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa:

del senatore Benedetti:

« Disciplina dell'esercizio professionale dell'odontoiatria e protesi dentaria » (610);

dei senatori Criscuoli, Lombari, Pasqualicchio, D'Albora, Focaccia e Bonadies:

« Modifica all'articolo 18 del regio decreto-legge 30 settembre 1938, n. 1631, per il collocamento in pensione al 65° anno delle ostetriche capo degli Ospedali civili » (611).

Questi disegni di legge saranno stampati, distribuiti ed assegnati alle Commissioni competenti.

Annunzio di presentazione di relazione

P R E S I D E N T E . Comunico che, a nome della 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro), il senatore Bertone ha presentato la relazione sul seguente disegno di legge:

« Conversione in legge del decreto-legge 23 giugno 1959, n. 389, concernente agevolazioni fiscali per l'importazione nello Stato di vaccino antipoliomielitico » (596).

Questa relazione sarà stampata e distribuita ed il relativo disegno di legge sarà iscritto all'ordine del giorno di una delle prossime sedute.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli artigiani ed ai loro familiari » (506) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli artigiani ed ai loro familiari », già approvato dalla Camera dei deputati.

Nell'ultima seduta sono stati approvati i primi 4 articoli. Passiamo ora all'articolo 5. Se ne dia lettura.

R U S S O , *Segretario*:

Art. 5.

Lo Stato concorre all'onere della gestione con un contributo di lire 2,5 miliardi nell'esercizio finanziario 1958-59. Per gli esercizi finanziari successivi il contributo dello Stato sarà stabilito con legge.

Il contributo dello Stato previsto nel precedente comma è comprensivo della quota di concorso alla pensione base prevista dall'articolo 59 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e del concorso per i tratta-

menti minimi di pensione di cui all'articolo 16 della legge 4 aprile 1952, n. 218.

Il contributo dello Stato di cui al primo comma verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

All'onere derivante a carico dello Stato dalla applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1958-59, nell'importo di lire 2,5 miliardi, si provvede a carico degli stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il detto esercizio, concernenti il fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati quattro emendamenti. Se ne dia lettura.

R U S S O , *Segretario*:

« *Al primo comma sostituire le parole*: " lire 2,5 miliardi " *con le altre*: " lire 5 miliardi ".

RUGGERI, MARIOTTI, BARBARESCHI, BITOSSI, SACCHETTI, SCOTTI, GOMBI »;

« *Al secondo comma inserire dopo le parole*: " e del concorso " *le altre*: " al contributo per l'adeguamento delle pensioni e ".

RUGGERI, BARBARESCHI, CARUSO, DI PRISCO, BITOSSI, PALUMBO Giuseppina »;

« *Al secondo comma aggiungere in fine le parole*: " , e successive modificazioni ".

RUGGERI, LUSSU ed altri »;

« *Al quarto comma sostituire le parole*: " nell'importo di lire 2,5 miliardi " *con le altre*: " nell'importo di lire 5 miliardi ".

RUGGERI, BARBARESCHI, GIANQUINTO, BONAFINI, FIORE, PALUMBO Giuseppina ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Ruggeri ha facoltà di illustrare questi emendamenti.

R U G G E R I . Avverto che gli emendamenti da noi presentati all'articolo 5 sono una conseguenza dell'altro emendamento che noi abbiamo proposto all'articolo 6. Si tratta dello stanziamento per il primo semestre di decorrenza della pensione. Noi chiediamo che il limite di età sia portato da 65 a 60 anni, e se questa proposta fosse approvata dal Senato è chiaro che lo stanziamento per l'esercizio in corso dovrebbe aumentare. Ecco perchè io ritengo che la votazione di questi nostri emendamenti all'articolo 5 dovrebbe avvenire dopo la votazione dell'emendamento all'articolo 6. Comunque, se il signor Presidente è d'accordo, svolgerò ora brevemente gli emendamenti, ma pregherei di rimandare la votazione a dopo la votazione dell'articolo 6.

P R E S I D E N T E . Svolga pure gli emendamenti; poi sentiremo la Commissione.

R U G G E R I . Intanto questi emendamenti possono essere considerati una subordinata a quello che abbiamo presentato sullo articolo 4, con cui avevamo proposto — ed era il punto nodale di tutta l'impostazione finanziaria — che la partecipazione dello Stato avvenisse in percentuale e non a quota fissa. Se fosse stata accettata quella nostra proposta, sarebbero state superate queste modifiche dell'articolo 5. Invece, poichè il nostro emendamento all'articolo 4 non fu approvato, abbiamo dovuto proporre questi emendamenti all'articolo 5, che vanno considerati appunto come una subordinata.

Noi chiediamo che lo stanziamento sia elevato da 2,5 miliardi a 5 miliardi per coprire la maggiore spesa che si renderà necessaria, se il Senato, così come ci auguriamo, vorrà approvare la nostra proposta sull'articolo 6. Questo spostamento di cifra va effettuato nel primo e nel quarto comma.

Quanto al secondo comma, il testo governativo dice che « il contributo dello Stato ... è comprensivo della quota di concorso alla pensione base prevista dall'articolo 59 del

regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e del concorso per i trattamenti minimi di pensione di cui all'articolo 16 ... ». Noi aggiungiamo invece che il contributo dello Stato dovrebbe essere uguagliato al contributo per l'adeguamento delle pensioni e non solo per la quota base. Ci sono due contributi da parte dei lavoratori, una quota base ed un contributo per adeguamento. Noi intendiamo proporre che il concorso dello Stato sia non solo sulla quota base, ma anche per lo adeguamento, che è poi la parte maggiore e fondamentale.

Questa è la ragione per la quale insistiamo per la votazione.

F I O R E . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F I O R E . Onorevole Presidente, onorevole Ministro, questo emendamento mi pare che sia fondamentale. Ieri l'onorevole Ministro ha parlato dell'armonia che lega tutte le disposizioni di questo disegno di legge; l'affermazione è un po' azzardata perchè mentre all'articolo 4, per quanto riguarda la pensione, ci si rifà alla legge del 20 febbraio 1958, n. 55, per quanto riguarda invece il contributo dello Stato al Fondo speciale ci si rifà alla legge n. 218 ed addirittura al decreto n. 1827 del 1935, che stabilisce che nella liquidazione delle pensioni lo Stato contribuisce con cento lire. Il secondo comma dell'articolo 5 di questo disegno di legge recita: « Il contributo dello Stato previsto nel precedente comma è comprensivo della quota di concorso alla pensione base ... »; mi pare che qui il collega Ruggeri sia caduto in un equivoco; dalla lettura dell'articolo si dovrebbe evincere che il contributo dello Stato non si riferisce esclusivamente ai minimi, ma comprende anche i minimi, pur estendendosi anche al Fondo speciale.

Se è così, il richiamo all'articolo 16 della legge n. 218 non mi pare molto pertinente, perchè l'articolo 16 della legge n. 218 stabilisce due cose. Fissa, in primo luogo, la quota di concorso dello Stato per quanto riguarda l'onere per le pensioni della previdenza sociale, che, come lei sa, onorevole Ministro, è del 25 per cento; mentre dell'onere residuo, il 25 per cento è a carico dei lavoratori e il 50 per cento è a carico dei datori di lavoro. Qui i datori di lavoro non ci sono; quindi in sostanza, se mantenessimo la stessa armonia, dovremmo dire che lo Stato contribuisce col 25 per cento e gli artigiani col 75 per cento. Ma la seconda parte dell'articolo 16 è più grave, perchè stabilisce che lo Stato contribuisce con 15 miliardi per i minimi, cifra fissa, e per il resto contribuiscono per i due terzi i datori di lavoro e per il terzo rimanente i lavoratori.

In queste condizioni, quando dite che il contributo di due miliardi e mezzo è comprensivo non soltanto del contributo al Fondo speciale pensioni, ma anche del contributo per i minimi (ed abbiamo detto ieri che per i minimi si tratta di una questione di carattere sociale) allora non ci raccapezziamo più: quale il contributo dello Stato per il Fondo speciale e quale quello specificatamente destinato ai minimi? In quale proporzione saranno divisi i due miliardi e mezzo? Non si corre il rischio, come è mia convinzione, che il contributo al Fondo sia irrisorio e simbolico?

Questo mi pare che doveva essere precisato. Onorevole Ministro, non si può poi ignorare l'emendamento che tende ad aggiungere le parole: « e successive modificazioni ». Per le successive modificazioni che cosa è avvenuto? Onorevole Ministro, lei per le tabelle si rifà alla legge n. 55 del 1958, cioè non si rifà alle tabelle della legge n. 218, perchè le tabelle della legge del 1952 sono state modificate; ma anche i minimi, con la legge del 1958, sono stati modificati; quindi bisogna rifarsi ai minimi del 1958. Ecco la ragione del nostro emendamento che tende ad aggiungere le parole « e successive modificazioni», perchè ella sa, onorevole Ministro, che lo Stato con la legge del 1958 (se li abbia versati o meno lo vedremo quando discuteremo il bilancio del Lavoro), oltre allo onere derivante dall'articolo 16 della legge n. 218, dovrebbe versare, proprio per i minimi, altri 68 miliardi. Qui invece ci troviamo di fronte a due miliardi e mezzo per semestre, cioè, grosso modo, a 5 miliardi per un

anno, senza sapere qual'è la quota che va ai minimi e qual'è la quota con cui lo Stato partecipa alle altre pensioni. In queste condizioni è serio per il Parlamento votare un articolo di questo genere, senza l'aggiunta dei nostri emendamenti?

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso sugli emendamenti in esame.

S I B I L L E , *relatore di maggioranza.* La Commissione è contraria.

Z A C C A G N I N I , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* Per quanto riguarda il primo emendamento, concernente la proposta di aumentare il contributo dello Stato da due miliardi e mezzo a 5 miliardi, ritengo che esso possa essere subordinato alla votazione dell'articolo sul finanziamento. È chiaro però che si propone un aumento di spesa senza prevedere nessuna copertura. Debbo quindi chiedere che esso venga respinto.

Il secondo emendamento ritengo che sia superfluo, nel senso che tutto il testo dello articolo 5 stabilisce il criterio che la quota fissata dallo Stato per questa legge è comprensiva di tutti gli obblighi, sia per quanto riguarda i minimi sia per quanto riguarda l'adeguamento delle pensioni.

Insidioso, da un certo punto di vista, è l'altro emendamento, che pone il problema del coordinamento di questa legge con il sistema della 218. Questa legge si inserisce nel sistema della 218, però se ne differenzia sostanzialmente proprio per quanto riguarda il modo del finanziamento. Cioè, mentre l'articolo 16 della 218 prevede il sistema di finanziamento con divisione delle quote in percentuali per i datori di lavoro, i lavoratori e lo Stato, qui si fissa un contributo non percentuale. In questo senso non ci si poteva richiamare alle successive modificazioni, come qui viene richiesto. Tale quota fissa è di 2 miliardi e mezzo per l'esercizio in corso; per gli esercizi che verranno essa verrà successivamente determinata, e proprio in quella sede si potrà avere chiarezza di visione dei compiti, per quanto riguarda le parti che vanno a quota base, alla copertura dei minimi e al contributo del fondo adeguamento. L'emendamento così come proposto, richiamando le successive modificazioni, evidentemente ha lo scopo di inserire il sistema della legge del 1958, cioè sostanzialmente di risolvere attraverso questa formula, che sembra innocente, il problema, che mi pare noi dobbiamo invece esaminare esplicitamente, dell'elevazione dei minimi.

Per questi motivi sono contrario anche a questo emendamento.

Z A N E . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

Z A N E . Ho chiesto di parlare, non per entrare nel merito degli emendamenti, ma per fare un rilievo al senatore Fiore che ha ritenuto opportuno, in questa sede, di ripresentare la vecchia tesi, ben nota soprattutto ai membri della 10ª Commissione, relativa al mancato rispetto da parte dello Stato dell'obbligo al versamento delle quote previdenziali che per legge risultano a suo carico.

Come ho detto, non entro nel merito degli emendamenti, perchè ha già risposto esaurientemente l'onorevole Ministro. Quello che mi preme di sottolineare è questo, caro onorevole Fiore: se lei ha diritto di presentare in Parlamento le sue proposte ed i suoi rilievi, non ha però il diritto di impartire una lezione di serietà al Parlamento. (*Interruzioni e commenti dalla sinistra*). Lei ha detto: non è serio che il Senato rigetti i miei emendamenti. Contro questa sua affermazione io protesto energicamente. (*Commenti dalla sinistra*).

P R E S I D E N T E . In conformità alla proposta del senatore Ruggeri, è forse opportuno procedere all'esame dell'articolo 6, prima di sottoporre a votazione gli emendamenti all'articolo 5 che propongono il raddoppio del concorso dello Stato.

La Commissione è d'accordo?

P E Z Z I N I . Personalmente non lo riterrei necessario, ma dal momento che lo onorevole Ministro accetta benevolmente

questa richiesta, la Commissione non ha nulla da osservare.

P R E S I D E N T E . Resta allora così stabilito. Si dia pertanto lettura dell'articolo 6.

R U S S O , *Segretario*:

Art. 6.

Per le persone assicurate ai sensi della presente legge il limite di età per il conseguimento della pensione di vecchiaia è stabilito al compimento del sessantacinquesimo anno di età per gli uomini e del sessantesimo anno di età per le donne.

Agli effetti della determinazione dei requisiti minimi di contribuzione, stabiliti dall'articolo 9, *sub* articolo 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, ed ai fini dell'accertamento dello stato di invalidità, le persone assicurate a norma della presente legge sono equiparate agli operai delle categorie non agricole.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento da parte dei senatori Bonafini, Gelmini, Valenzi, Nenni Giuliana, Bertoli, Montagnani Marelli e Gombi. Se ne dia lettura.

R U S S O , *Segretario*:

Al primo comma sostituire le parole: « del sessantacinquesimo anno di età per gli uomini e del sessantesimo anno di età per le donne » *con le altre*: « del sessantesimo anno di età per gli uomini e del cinquantacinquesimo anno di età per le donne ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Bonafini ha facoltà di illustrare questo emendamento.

B O N A F I N I . Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, altri miei colleghi hanno sufficientemente illustrato, con documentazioni più che particolareggiate, l'importanza di questo articolo. Comunque io penso che puntualizzare l'importanza sociale dell'articolo 6 del disegno di legge sia necessario in questo momento, quando in particolare già il relatore di maggioranza con estremo coraggio dichiara in Aula che questa è una legge rachitica e lo onorevole Ministro, già nelle sue dichiarazioni di ieri, ha affermato che si tratta di una legge della speranza. A me pare che al di sopra di queste valutazioni vi sia una sola necessità da parte del Governo: quella di voler mettere in questa lacuna dell'ordinamento previdenziale qualche cosa che possa dimostrare comunque che il Governo non è stato sordo alle istanze che da anni i socialisti e i comunisti hanno portato in quest'Aula ed altrove, in modo da mascherare l'inefficienza che tuttora vi è nella nostra legislazione sulla previdenza sociale.

A giustificare la proposta di pensionabilità a 65 anni per gli uomini ed a 60 anni per le donne vi è, secondo il Ministro, la speranza che nel futuro si possa fare in modo che i lavoratori abbiano ad una età non troppo avanzata il riconoscimento di una pensione. Onorevole Ministro, vivo tra gli artigiani, anzi nasco dal ceppo artigiano ed è per questo che vorrei domandarle se ella ritiene come medico, se un artigiano, con gli strumenti di trasformazione che ha avuto a sua disposizione per 40 anni, possa trovarsi, a 65 anni, nelle condizioni fisiche di poter operare e poter dare ancora quel contributo fisico sufficiente per un reddito che assicuri il suo sostentamento. Io credo che come medico ella abbia avuto la possibilità di constatare con mano come, per esempio, i nostri artigiani del legno siano soggetti ad uno sforzo fisico notevole, dato che dal 1920 al 1950 furono costretti ad adoperare sega e pialla per ottenere i loro manufatti.

Mi permetto inoltre di richiamare alla sua memoria il fatto che si tratta di artigiani che hanno lavorato durante un periodo economico ben diverso dalla normalità. Subirono due conflitti, e cioè hanno visto distrutte le loro botteghe, tutto ciò che creavano, e la ricostruzione delle loro fonti di lavoro ha fatto sparire tutte le economie che dovevano servire loro per la vecchiaia. Ecco perchè, onorevole Ministro, le nostre organizzazioni, le organizzazioni artigiane indipendenti protestano;

ecco il rachitismo che denuncia l'onorevole Sibille; ed ecco quello che diciamo noi quando il Ministro parla di legge della speranza: la verità è che queste 5.000 lire che lo stesso Ministro dichiara inutili al sostentamento, non possono soddisfare nessuno, e di concreto non rappresentano nulla.

Ecco perchè ho voluto vivacemente puntualizzare, lasciando da parte altri e facili motivi polemici, la necessità che il limite di pensionabilità per gli uomini sia portato a 60 anni e per le donne a 55.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

S I B I L L E , *relatore di maggioranza.* La Commissione è contraria, malgrado il tentativo di interpretazione negativa del collega Bonafini della parola « rachitico », che è stata detta nel senso di cosa che deve ancora crescere, non di cosa che non può crescere.

Z A C C A G N I N I , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* Non avrei nulla da aggiungere agli argomenti che ho già avuto l'onore di esporre in sede di replica su questo punto particolare, che indubbiamente è uno dei più importanti e dei più dibattuti. Ma poichè si è fatto appello ad un mio parere tecnico, nella mia qualità di medico, vorrei ribadire che su questo punto non abbiamo assunto una posizione di convenienza, direi, o di pura considerazione di bilancio, bensì una posizione che discende dalla convinzione dell'adeguatezza di questi limiti al particolare tipo di lavoro.

Nessuno di noi credo possa affermare che nella generalità dei casi gli artigiani giunti al 60° anno di età si trovino in condizioni di non poter più lavorare ed agire, perchè essi anzi proprio in questa età raggiungono la fase culminante di una attività che indubbiamente si esplica, come ricordavo ieri, verso la direzione dell'azienda, poichè non dobbiamo mai dimenticare che l'artigiano non è soltanto un puro prestatore d'opera, ma è anche un direttore ed un attore dell'azienda.

Come medico, poi, aggiungo che le questioni riguardanti l'idoneità fisica o meno al lavoro saranno da esaminarsi sul piano dell'eventuale riconoscimento dell'invalidità. Ma proprio non vedo come si possa affermare, per un artigiano che sia in buona salute, che cioè non abbia motivi per essere riconosciuto invalido al lavoro — e in questo caso rientrerebbe sotto l'altra voce che la legge contempla — che egli nella pratica a 60 anni debba chiudere bottega e ritirarsi dal lavoro.

D'altra parte anche per quanto riguarda l'altro argomento che mi interessa particolarmente come medico, quello dello sforzo fisico, ritengo che anche da questo punto di vista, se c'è una prospettiva di diverso andamento in questi anni, direi, è proprio questa: che l'adeguamento anche delle aziende artigiane alla nuova tecnica consente di ridurre lo sforzo fisico degli artigiani e quindi di subire un logorio minore.

Ci sono insomma una serie di considerazioni che mi sembrano persuasive, anche se certamente non persuadono l'opposizione. Ed è per questi motivi che io invito il Senato a respingere l'emendamento proposto.

P R E S I D E N T E . Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il senatore Sacchetti. Ne ha facoltà.

S A C C H E T T I . Signor Presidente, a nome del Gruppo comunista mi onoro di dichiarare che noi voteremo a favore di questo emendamento su uno degli articoli più importanti del disegno di legge in esame, emendamento ripresentato in Senato dopo essere già stato presentato e discusso alla Camera dei deputati.

Voteremo a favore perchè siamo convinti che il limite di età pensionabile a 60 anni per gli uomini e a 55 anni per le donne debba essere una conquista già consolidata non soltanto con la legge n. 218, ma estensibile a tutti i lavoratori, dipendenti e indipendenti.

Ancora più fermi nella nostra convinzione siamo dopo le dichiarazioni fatte testè dallo onorevole Ministro, tendenti a dimostrare che quella degli artigiani è una delle categorie di lavoratori che non si può paragonare in modo particolare a nessun'altra categoria, in

quanto compie un lavoro meno gravoso e meno pesante, affermazione, questa, che manifesta una tendenza del Governo da respingere nettamente. È risaputo invece che per la maggior parte degli artigiani lo sforzo fisico, in relazione alle vecchie ed alle nuove tecniche, è pesantissimo: e lei dovrebbe sapere, onorevole Ministro, che la maggior parte degli artigiani è costituita da ex operai licenziati dalle fabbriche, che, per sfuggire alla triste sorte dell'emigrazione, si adattano a compiere giornate interminabili di lavoro per riuscire a realizzare lo stesso minimo salariale di cui godevano, spesso non riuscendovi nemmeno.

Non si può quindi affermare che lo sforzo fisico, l'impegno di lavoro degli artigiani sia inferiore a quello degli altri lavoratori delle fabbriche. Pertanto venire a sostenere in Parlamento che lo sforzo fisico, nel lavoro artigiano, non è elemento indicativo e che anzi il Ministro intende portare, come indicazione generale, a un limite diverso il minimo pensionabile, a noi pare molto grave mentre la discriminazione dell'anticipata messa in quiescenza per invalidità, che può essere determinata dal logorio estremo della salute di un uomo o di una donna, constatato dal medico, a noi sembra davvero assurda. E ciò è tanto più grave perchè, trattandosi degli artigiani, il minimo di pensione fissato a 5 mila lire è irrisorio e bassissimo. Noi abbiamo il dovere di riparare a questa ingiustizia. Per questo, mentre dichiariamo di votare a favore dell'emendamento Bonafini ed altri, facciamo un estremo appello alla maggioranza perchè, mentre ci accingiamo a votare una legge che sancisce un minimo di 5 mila lire di pensione, consideri la possibilità della messa in quiescenza degli artigiani in condizioni di parità con gli altri fratelli lavoratori.

Considerate, onorevoli senatori, la triste esperienza della pensione ai contadini. La bontà della legge viene di molto indebolita da questa posizione della maggioranza, ed obbligherà il Senato e, credo, anche la Camera a riprendere immediatamente questa discussione. Occorrerà rivedere presto questa legge in termini tecnici e dal punto di vista politico. Gli artigiani, come tutti gli altri lavoratori, non si nutrono solo di buone parole, guardano alla realtà e ai fatti. Questo grave fatto di mandare in quiescenza un lavoratore a 65 anni e una donna a 60 anni scopre la demagogia che ieri abbiamo avuto di nuovo l'occasione di rilevare anche nelle parole del Ministro del lavoro. Date prova, onorevoli colleghi, che, almeno per questa parte, si intende applicare per gli artigiani la stessa legge degli altri lavoratori. (*Interruzioni dal centro*).

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Comunico che i senatori Roasio, Pellegrini, Sacchetti ed altri, nel numero prescritto dal Regolamento, hanno richiesto che la votazione sull'emendamento presentato dai senatori Bonafini, Gelmini ed altri al primo comma dell'articolo 6 sia fatta a scrutinio segreto.

Dichiaro pertanto aperta la votazione a scrutinio segreto.

(*Segue la votazione*).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Alberti, Angelilli, Angelini Cesare, Angelini Nicola, Azara,

Baldini, Banfi, Baracco, Barbareschi, Bardellini, Bellisario, Benedetti, Bergamasco, Berlingieri, Bertoli, Bertone, Bisori, Bitossi, Boccassi, Boggiano Pico, Bolettieri, Bonadies, Bonafini, Bosi, Buizza, Busoni, Bussi,

Cadorna, Caleffi, Capalozza, Carelli, Caroli, Caruso, Cecchi, Cemmi, Cerabona, Chiola, Cianca, Conti, Corbellini, Cornaggia Medici, Criscuoli, Crollalanza,

D'Albora, De Giovine, De Leonardis, De Luca Angelo, De Luca Luca, Desana, De Unterrichter, Di Grazia, Di Prisco, Di Rocco, Donati, Donini,

Fabbri, Fenoaltea, Fiore, Focaccia,

Gallotti Balboni Luisa, Garlato, Gatto, Gava, Gelmini, Genco, Gerini, Giacometti, Gianquinto, Giardina, Giraudo, Gombi, Granata, Grava, Guidoni,

Imperiale,

Jannuzzi,

Lepore, Lombardi, Lombari,

Macaggi, Magliano, Mammucari, Marabini, Marazzita, Marchini Camia, Marchisio, Masciale, Medici, Mencaraglia, Menghi, Merlin, Merloni, Milillo, Militerni, Minio, Molinari, Moneti, Monni, Montagnani Marelli,
Negri, Nencioni,
Oliva,
Pajetta, Palermo, Pasqualicchio, Pastore, Pelizzo, Pellegrini, Pennisi, Pesenti, Pessi, Pezzini, Piasenti, Picardi, Pignatelli, Piola, Ponti, Pucci,
Ragno, Ristori, Roasio, Romano Domenico, Ruggeri, Russo,
Sacchetti, Salari, Sartori, Scappini, Schiavone, Scoccimarro, Scotti, Secchia, Secci, Sereni, Sibille, Simonucci, Solari, Spagnolli, Spallino, Spano, Spasari, Spezzano,
Tartufoli, Terracini, Tessitori, Tirabassi, Trabucchi, Tupini,
Valmarana, Varaldo, Vergani,
Zaccari, Zampieri, Zanardi, Zane, Zannini, Zanoni, Zelioli Lanzini e Zoli.

(*Sono in congedo i senatori*: Cenini, De Bosio, Granzotto Basso, Massari, Micara, Moro, Santero, Turani, Zanotti Bianco, Zotta).

Risultato di votazione

P R E S I D E N T E . Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sullo emendamento sostitutivo proposto dai senatori Bonafini ed altri al primo comma dell'articolo 6:

Senatori votanti	159
Maggioranza	80
Favorevoli	68
Contrari	91

(*Il Senato non approva*).

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . Riprendiamo l'esame dell'articolo 6 per poi tornare all'articolo 5.

Metto ai voti il primo comma dell'articolo 6. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

I senatori Bonafini, Gelmini, Bitossi, Barbareschi, Scotti e Nenni Giuliana hanno presentato un emendamento tendente ad inserire, al secondo comma, dopo le parole: « dall'articolo 9 », le altre: « e dall'articolo 13 ».

Il senatore Bonafini ha facoltà di svolgerlo.

B O N A F I N I . L'emendamento è già stato illustrato da vari oratori. Pertanto chiedo che sia messo in votazione.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

S I B I L L E , *relatore di maggioranza*. La Commissione è contraria.

Z A C C A G N I N I , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Mi dichiaro contrario, anche perchè l'emendamento non mi pare necessario, in quanto la parificazione agli effetti della pensione di reversibilità già esiste per effetto di norme iscritte nella legislazione richiamata da questa legge per cui il diritto di pensione di reversibilità in caso di morte sussiste quando siano state raggiunte le condizioni retributive per il diritto della pensione di vecchiaia e invalidità.

B A N F I , *relatore di minoranza*. Mi auguro che il Governo dirami almeno una circolare, perchè la questione non è chiara.

Z A C C A G N I N I , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. D'accordo.

P R E S I D E N T E . Senatore Bonafini, insiste per la votazione dell'emendamento?

B O N A F I N I . Sono soddisfatto per l'assicurazione che il Ministro diramerà una circolare, e pertanto non insisto per la votazione.

P R E S I D E N T E . I senatori Bonafini, Gelmini, Milillo, Boccassi, Gramegna e Barbareschi hanno presentato un emendamento tendente a sostituire al secondo com-

ma dell'articolo 6, in fine, le parole: « agli operai delle categorie non agricole », con le altre: « agli impiegati ».

Il senatore Bonafini ha facoltà di svolgerlo.

B O N A F I N I . Si tratta di una precisazione e pregherei vivamente il Governo di voler accettare l'emendamento per ragioni di equità.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

S I B I L L E , *relatore di maggioranza.* La Commissione è contraria per il motivo del ritardo che deriverebbe all'approvazione della legge.

Z A C C A G N I N I , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* L'emendamento non è così ingenuo come si è voluto farlo apparire. Non si tratta di una precisazione, ma di una sostanziale innovazione in quanto l'emendamento tende ad abbassare la percentuale necessaria perchè sia riconosciuta l'invalidità ad un limite inferiore a quello che attualmente è in vigore per gli operai subordinati, cioè per gli operai della industria. Si avrebbe che, mentre per gli operai dell'industria sono richiesti due terzi di invalidità per avere diritto a pensione, per gli artigiani sarebbe sufficiente il 50 per cento. Si tratta perciò di una innovazione da considerare attentamente e mi dichiaro quindi contrario a questo emendamento.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento sostitutivo dei senatori Bonafini ed altri, al secondo comma dell'articolo 6, emendamento non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti il secondo comma dell'articolo 6. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 6 nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Torniamo all'articolo 5. Senatore Ruggeri, lei insiste sugli emendamenti?

R U G G E R I . Proporrei che si votasse prima l'emendamento, al secondo comma dell'articolo 5, tendente ad aggiungere le parole: « , e successive modificazioni ». Si tratta di modificazioni alla legge del 1952, apportate dalla legge del 1958 con la quale si stabilivano minimi diversi e più elevati di quelli previsti dalla legge del 1952. Se non passerà neanche questo emendamento, ritirerò gli altri.

P E Z Z I N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P E Z Z I N I . Non riesco a rendermi conto del come si possa votare preliminarmente questo emendamento, con il quale si propone di aggiungere, alla fine del secondo comma dell'articolo 5, le parole: « e successive modificazioni ». Infatti, se per avventura il secondo comma non venisse approvato, che cosa ne faremmo delle parole dello emendamento approvato? È evidente che bisogna prima votare il comma al quale si vuol fare un'aggiunta.

R U G G E R I . La maggiore spesa si verifica se viene approvato il nostro terzo emendamento; qualora non venisse approvato, ritirerei gli altri emendamenti. La legge del 1952 ha un minimo, le successive hanno dei minimi più elevati; è chiaro allora che se abbiamo dei minimi più elevati dobbiamo provvedere in proposito.

P E Z Z I N I . Non mi sono pronunciato sul merito dell'emendamento Ruggeri, ma sull'ordine della votazione, perchè ritengo che non si possa votare su questo emendamento prima di avere votato sul comma al quale la frase dell'emendamento dovrebbe aggiungersi. Se non fosse approvato il secondo comma, torno a ripeterlo, resteremmo con questa frase sospesa in aria, che non avrebbe alcun senso.

J A N N U Z Z I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

J A N N U Z Z I . Signor Presidente, lo emendamento non può, come giustamente ha osservato il collega Pezzini, considerarsi come a sè stante. Esso è parte integrante del secondo comma dell'articolo in esame. Credo allora che si debba votare il secondo comma con l'aggiunta dell'emendamento. Se il secondo comma così integrato non dovesse essere approvato, si voterebbe allora la norma nella sua formulazione originaria. Proporrei pertanto che il secondo comma fosse votato prima, in uno con l'emendamento e poi, ove la votazione desse esito negativo, nel testo originario.

P R E S I D E N T E . Procediamo alla votazione del secondo comma. Il senatore Ruggeri ha presentato un emendamento tendente ad inserire al secondo comma, dopo le parole: « e del concorso » le altre: « al contributo per l'adeguamento delle pensioni ».

R U G G E R I . Ritiro l'emendamento.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti il secondo comma dell'articolo 5. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

I senatori Ruggeri, Lussu ed altri hanno presentato un emendamento tendente ad aggiungere, in fine, le parole: « e successive modificazioni ».

Invito l'onorevole Ministro del lavoro e della previdenza sociale ad esprimere l'avviso del Governo.

Z A C C A G N I N I , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Richiamo l'attenzione del Senato sull'importanza di questa aggiunta, che non è un'aggiunta di carattere formale ma sostanziale, tanto che è stata subordinata all'eventuale approvazione di questo emendamento anche la ricerca della copertura di spesa. Praticamente si tratta del problema dei minimi di cui abbiamo discusso ieri. Se fosse approvato questo emendamento, ciò significherebbe apportare un aumento dei minimi previsti da questa legge per una spesa di circa 11 miliardi annui in più.

Chiedo pertanto che l'emendamento sia respinto.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento aggiuntivo dei senatori Ruggeri, Lussu ed altri, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Ritorniamo al primo comma su cui i senatori Ruggeri, Mariotti ed altri hanno presentato un emendamento tendente a sostituire le parole: « lire 2,5 miliardi » con le altre: « lire 5 miliardi ». Questo emendamento è stato ritirato?

R U G G E R I . Sì, signor Presidente; ed è stato ritirato anche l'emendamento tendente a sostituire, al quarto comma, le parole: « nell'importo di lire 2,5 miliardi » con le altre: « nell'importo di lire 5 miliardi ».

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti il primo comma dell'articolo 5. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ora ai voti gli ultimi tre commi dell'articolo 5.

Chi li approva è pregato di alzarsi.

(*Sono approvati*).

Metto ai voti l'articolo 5 nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 7.

R U S S O , *Segretario*:

Art. 7.

In deroga alle disposizioni sui requisiti minimi di assicurazione e contribuzione necessari per il conseguimento della pensione, tra il 1° gennaio 1960 ed il 31 dicembre 1973, le persone soggette all'obbligo dell'assicurazione ai sensi della presente legge sono am-

messe alla liquidazione della pensione di vecchiaia con l'età e con il versamento di un numero di contributi mensili, dovuti ai sensi della presente legge, secondo il seguente prospetto:

Anno	Età Uomini	Età Donne	Contributi
1960	65 ed oltre	65 ed oltre	12
1961	65	65	24
1962	65	65	36
1963	65	65	48
1964	65	65	60
1965	65	65	72
1966	65	64	84
1967	65	63	96
1968	65	62	108
1969	65	61	120
1970	65	60	132
1971	65	60	144
1972	65	60	156
1973	65	60	168

Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano esclusivamente a coloro che nell'anno 1957 e per tutti gli anni successivi, fino a quello di pensionamento, sono stati regolarmente iscritti nei ruoli delle Casse di malattia di cui alla legge 29 dicembre 1956, n. 1533 o che vi sarebbero stati iscritti ove non avessero esercitato la facoltà di opzione contemplata dall'articolo 1, ultimo comma, della legge medesima.

Coloro che risultino essersi iscritti nei ruoli delle Casse di malattia a partire da un anno successivo al 1957 ma entro l'anno di entrata in vigore della presente legge sono ammessi al pensionamento, con l'osservanza delle norme contenute nei commi primo e secondo del presente articolo, ma l'acquisizione del diritto alla pensione è ritardata di due anni qualora l'iscrizione risulti essere stata effettuata nell'anno 1959.

La Commissione provinciale, di cui agli articoli 12 e 13 della legge 25 luglio 1956, n. 860, ed all'articolo 4 della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, è integrata da un rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

I contributi o le quote di contributi, di cui alla presente legge, indebitamente versati non sono computabili agli effetti del diritto alle prestazioni e della misura di esse e sono restituiti all'assicurato, o ai suoi aventi causa, anche quando si riferiscono a periodi anteriori a quello contemplato dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818.

PRESIDENTE. Sul primo comma di questo articolo sono stati presentati due emendamenti da parte dei senatori Gelmini, Mariotti, Ruggeri, Bonafini, Boccassi, Masciale e Gombi. Se ne dia lettura.

RUSSO, *Segretario*:

Al primo comma inserire dopo le parole: « della pensione di vecchiaia, » *le altre*: « e di quella di invalidità, purchè l'invalidità non sia preesistente al quinquennio anteriore all'entrata in vigore della legge;

Al primo comma sostituire il prospetto con il seguente:

			Vecchiaia	Invalidità
Anno	1960	contributi	12	12
»	1961	»	24	24
»	1962	»	36	36
»	1963	»	48	48
»	1964	»	60	—
»	1965	»	72	—
»	1966	»	84	—
»	1967	»	96	—
»	1968	»	108	—
»	1969	»	120	—
»	1970	»	132	—
»	1971	»	144	—
»	1972	»	156	—
»	1973	»	168	—

PRESIDENTE. Il senatore Gelmini ha facoltà di illustrare questi emendamenti.

GELMINI. Signor Presidente, questo emendamento è connesso con l'emendamento successivo da me presentato. Si tratta di estendere i benefici della norma transitoria ai soggetti colpiti da invalidità entro un determinato limite di tempo anteriore all'entrata in vigore della presente legge.

Le ragioni di questo emendamento sono già state ampiamente spiegate da parte nostra in sede di discussione generale. Ci sembra un atto di doverosa giustizia nei confronti di coloro che, pur avendo esercitato l'attività per tanti anni, si sono trovati ad essere infortunati nell'ultimo periodo, per cui adesso dovrebbero attendere ancora cinque anni prima di maturare il diritto alla pensione di invalidità.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso sugli emendamenti in esame.

S I B I L L E , *relatore di maggioranza.* La Commissione è contraria.

Z A C C A G N I N I , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* Questi emendamenti tendono sostanzialmente, analogamente a quanto è stato previsto per l'età di pensionamento, a ridurre i requisiti minimi di contribuzione anche per quanto riguarda l'invalidità.

La questione è indubbiamente di notevole peso. Io richiamo alla vostra attenzione quanto è stato già fatto per i coltivatori diretti, per i quali una norma di questo genere non è stata accolta. Quindi, accogliendola per gli artigiani, si creerebbe una sperequazione fra le due categorie.

Ma la cosa più grave è che, ove questi emendamenti fossero accolti, si arriverebbe al reperimento di invalidi in cinque classi di età antecedenti a quella ultima che noi contempliamo, creando in tal modo veramente un'enorme difficoltà di previsione di qualsiasi spesa, trattandosi di artigiani che sostanzialmente hanno già cessato lo svolgimento della propria attività e per i quali quindi non sarebbe sempre facile e sicuro ricercare una documentazione. Insomma, si tratterebbe di un'apertura tale da costituire un pericolo notevole per l'equilibrio finanziario di questa legge.

Per questi motivi pregherei il Senato di non voler accogliere questi emendamenti.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento aggiuntivo dei senatori Gelmini, Mariotti ed altri al primo comma dell'articolo 7 non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Di conseguenza è da considerarsi decaduto il secondo emendamento.

Metto allora ai voti il primo comma dello articolo 7. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Sul secondo comma è stato presentato un emendamento sostitutivo da parte dei senatori Gelmini, Bardellini, Gombi ed altri. Se ne dia lettura.

R U S S O , *Segretario*:

Sostituire il secondo comma con i seguenti:

« Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano esclusivamente a coloro che alla data del pensionamento dimostrino di essere stati titolari di aziende artigiane o coadiuvanti ai sensi dell'articolo 2 della presente legge per almeno 5 anni, nel decennio anteriore all'entrata in vigore della legge.

A tal fine gli interessati esibiranno per il periodo anteriore al 1960 la relativa documentazione alle sedi dell'I.N.P.S. competenti per territorio le quali, esperita la relativa istruttoria, decidono in via definitiva, entro il termine di tre mesi dalla data di presentazione della documentazione ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Gelmini ha facoltà di illustrare questo emendamento.

G E L M I N I . Signor Presidente, con questo emendamento sostitutivo noi riproponiamo al Senato la questione dei vecchi artigiani già titolari di azienda che negli ultimi anni, dopo aver lavorato tutta la vita, non hanno più potuto continuare ad esercitare la loro attività. Non sono un gran numero, ma noi pensiamo comunque che si trovino un po' dovunque. Essi aspettano e guardano con fiducia al Parlamento per avere pure loro diritto a questo minimo di pensione che viene garantito agli artigiani che hanno compiu-

to il 65° anno di età. Ci sembra che questo sia un dovere elementare di solidarietà umana che dovremmo compiere nei loro confronti e pertanto confido che il Senato voglia accogliere questo nostro emendamento.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

S I B I L L E , *relatore di maggioranza.* La Commissione è contraria per gli argomenti già chiariti dal Governo in sede di esame del precedente emendamento.

Z A C C A G N I N I , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* L'emendamento tende a rendere retroattiva questa legge. Ogni legge previdenziale ha una sua logica: chi viene iscritto nel sistema versa contributi per un certo periodo di anni ed al raggiungimento dei limiti di età comincia ad avere le retribuzioni. Questa legge, come quella concernente i coltivatori diretti, ha fatto un passo avanti notevole quando ha ammesso che con un solo anno di contribuzione si ha l'immediato pensionamento. Con questo emendamento si andrebbe molto al di là: cioè per coloro che non sono più artigiani, che lo sono semplicemente stati in passato, verrebbe risuscitata questa loro qualifica per essere reinseriti nel sistema e avere un immediato pensionamento. Dal punto di vista umano il ragionamento potrebbe essere valido, ma è un problema che non vedo come possa essere risolto in questo caso e in questa maniera, che mi sembra contradittoria coi princìpi di qualsiasi sistema assicurativo e che purtroppo entra invece in quelli che possono essere provvedimenti di tutela di molti vecchi senza pensione, che non credo debbano essere discriminati tra ex artigiani e non ex artigiani.

Per questi motivi prego il Senato di non accogliere l'emendamento.

P R E S I D E N T E . Senatore Gelmini, lei insiste sull'emendamento?

G E L M I N I . Insisto.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento sostitutivo al secondo comma dell'articolo 7, presentato dai senatori Gelmini ed altri, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti il secondo comma dell'articolo 7. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Sul terzo comma è stato presentato un emendamento subordinato da parte dei senatori Gelmini, Masciale, Banfi, Di Prisco, Bitossi, Bardellini e Gombi.

Se ne dia lettura.

R U S S O , *Segretario*:

Al terzo comma inserire dopo le parole: « ritardata di due anni », *le altre*: « o condizionata al pagamento, in unica soluzione, di un biennio di contributi all'I.N.P.S. ».

(*Emendamento subordinato*).

P R E S I D E N T E . Il senatore Gelmini ha facoltà di illustrare questo emendamento.

G E L M I N I . Il terzo comma dell'articolo 7 prevede una penale per coloro che non si sono iscritti alla cassa mutua di malattia nell'anno 1959, spostando di un anno il loro diritto al pensionamento.

Noi crediamo che, pur mantenendo la penale, si potrebbe concedere loro di usufruire del pensionamento nel primo anno, facendo semplicemente pagare in un'unica soluzione un biennio di contributi all'I.N.P.S.

Infatti molti artigiani possono non essersi iscritti per motivi diversi, per avere ignorato le disposizioni, per il timore che la cassa di malattia non fosse un organismo confacente alle loro necessità, per l'insufficienza organizzativa delle casse mutue che non hanno potuto reperire tutti i soggetti. Ora noi consideriamo che, pur mantenendo una penale di carattere fiscale pari ad un anno di contribuzione, per coloro che non si sono iscritti si potrebbe concedere il pensionamento come per tutti gli altri che hanno maturato l'età col 1° gennaio del 1960.

Questa è la ragione del nostro emendamento.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso su questo emendamento.

S I B I L L E , *relatore di maggioranza.* La Commissione è spiacente di dover essere contraria.

Z A C C A G N I N I , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* Questo emendamento del senatore Gelmini può apparire nella sostanza analogo al testo governativo. Prendendo atto che il senatore Gelmini è di accordo che si debba mantenere una certa penale, faccio osservare che non c'è una corrispondenza esatta tra il testo governativo e il testo proposto, poichè con questo si stabilisce una penalità che è assolutamente insignificante, quale il pagamento di un biennio di contributi arretrati.

Io faccio il caso concreto. Secondo il nostro testo si perde un anno di pensionamento; secondo l'emendamento Gelmini si ottiene il pensionamento, ma si raddoppia il contributo. Cosa avviene in pratica? Poichè il contributo è di 7.200 lire annue, la penalità consisterebbe nel pagare 14.400 lire, ma se ne riceverebbero 60.000. Quindi è una penalità del tutto apparente, in quanto tutti sarebbero disposti a pagare 15.000 lire per riceverne 60.000.

Prego perciò il Senato di voler respingere l'emendamento.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento subordinato dei senatori Gelmini, Masciale, Banfi, Di Prisco, Bitossi, Bardellini e Gombi, non accettato nè dalla maggioranza della Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti gli ultimi tre commi dell'articolo 7. Chi li approva è pregato di alzarsi.

(*Sono approvati*).

Metto ai voti l'articolo 7 nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 8.

R U S S O , *Segretario*:

Art. 8.

Gli artigiani che abbiano versato contributi nell'assicurazione facoltativa, conservano il diritto a liquidare la pensione quali assicurati facoltativi a norma dell'articolo 29 della legge 4 aprile 1952, n. 218, sino a quando non abbiano liquidato la pensione a norma della presente legge.

All'atto della liquidazione della pensione dell'assicurazione obbligatoria di cui alla presente legge, si procede all'annullamento della pensione o quota di pensione conseguita nell'assicurazione facoltativa in relazione a contributi versati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Tuttavia i contributi di cui al precedente comma sono considerati validi a tutti gli effetti per il conseguimento della pensione nella assicurazione prevista dalla presente legge.

A tal fine il coacervo dei contributi versati nell'assicurazione facoltativa, rivalutati ai sensi dell'articolo 29 della legge 4 aprile 1952, n. 218, verrà imputato a copertura di tanti mesi di contribuzione anteriori all'anno 1959 quanti risultano dalla divisione del coacervo dei contributi rivalutati per l'importo del contributo mensile complessivamente previsto per il primo anno di applicazione della presente legge dal secondo e dal quinto comma del precedente articolo 4.

Agli effetti dell'anzianità di iscrizione si considera data iniziale dell'assicurazione quella del versamento del primo contributo nell'assicurazione facoltativa.

I ratei di pensione nell'assicurazione facoltativa maturati alla data di decorrenza della pensione di cui alla presente legge, non saranno restituiti.

Le disposizioni contenute nei commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto del presente articolo si applicano anche agli artigiani che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già liquidato una pensione nell'assicurazione facoltativa.

Quando il diritto a pensione nell'assicurazione obbligatoria regolata dalla presente

legge sarebbe stato conseguito ugualmente anche senza il computo, ai fini del raggiungimento dei requisiti minimi di assicurazione e contribuzione, dei periodi di assicurazione facoltativa di cui ai commi precedenti, il trattamento di pensione non può essere inferiore a quello rappresentato dalla somma del trattamento minimo garantito ai sensi dell'articolo 10 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e della pensione o quota di pensione liquidata o liquidabile nell'assicurazione facoltativa.

Coloro che, alla data del 1° gennaio 1959, risultino titolari di pensione diretta o indiretta o, pur non avendola ancora richiesta, abbiano i requisiti per il conseguimento di una pensione diretta o indiretta, di importo non inferiore a lire 2.000 mensili per le pensioni dirette o a lire 1.500 mensili per le pensioni indirette, nell'assicurazione facoltativa a norma della Convenzione stipulata con la Federazione nazionale artigiani il 29 ottobre 1935, sono ammessi, a domanda, a partire dal 1° gennaio 1960, alla liquidazione di una pensione nell'assicurazione obbligatoria anche se non risultino in possesso dei requisiti minimi di assicurazione e contribuzione richiesti dalla presente legge.

La pensione è liquidata nella misura corrispondente al trattamento minimo ed è integrata dalla eventuale eccedenza sull'importo del trattamento minimo della pensione liquidata o liquidabile nell'assicurazione facoltativa.

I ruoli dell'assicurazione facoltativa per gli artigiani contemplati dalla Convenzione 29 ottobre 1935, sono chiusi alla data della entrata in vigore della presente legge e la relativa gestione per gli attuali iscritti e pensionati è assunta dalla gestione speciale, prevista dall'articolo 3 della presente legge, la quale subentra in tutti i diritti ed oneri derivanti all'Istituto nazionale della previdenza sociale o al Fondo per l'adeguamento delle pensioni e l'assistenza di malattia ai pensionati, dall'esercizio dell'assicurazione predetta a norma della Convenzione citata.

Le disposizioni contenute nei commi nono e decimo del presente articolo si applicano anche agli assicurati nella assicurazione facoltativa ordinaria che risultino essere stati iscritti nel registro delle ditte delle Camere di commercio come titolari di azienda artigiana per almeno cinque anni nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1949 ed il 31 dicembre 1958.

P R E S I D E N T E . Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 9.

R U S S O , *Segretario*:

Art. 9.

I periodi coperti di assicurazione a norma della presente legge si cumulano con quelli derivanti da qualsiasi altra attività lavorativa. Tuttavia, l'assicurato potrà ottenere la liquidazione della pensione di vecchiaia all'età prevista dalle norme comuni o comunque prima dell'età fissata dall'articolo 6 della presente legge solo nella ipotesi che ne sussistano tutti i requisiti di legge, indipendentemente dai contributi che siano stati accreditati per effetto dell'applicazione della presente legge.

Coloro che liquidano la pensione di vecchiaia prima del raggiungimento del limite di età previsto dall'articolo 6 della presente legge, hanno diritto, al compimento del normale limite stesso, a liquidare un supplemento di pensione in relazione ai contributi a loro nome accreditati per effetto della presente legge.

Se peraltro la pensione già liquidata risulti maggiorata di una integrazione per portarla sino all'importo minimo, dal supplemento di cui al comma precedente deve detrarsi l'importo della integrazione predetta.

Il supplemento di pensione di cui al secondo comma del presente articolo decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della relativa domanda, è pari al 20 per cento dell'importo dei contributi base accreditati ed è regolarmente integrato sino a 55 volte il suo ammontare, in conformità del disposto dell'articolo 6 della legge 20 febbraio 1958, n. 55.

I contributi eventualmente versati dopo la liquidazione del supplemento non danno ti-

tolo ad ulteriori supplementi e rimangono acquisiti alle rispettive gestioni.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento sostitutivo da parte dei senatori Bonafini, Ruggeri, Mariotti, Scappini, Gianquinto e Barbareschi. Se ne dia lettura.

R U S S O , *Segretario*:

Sostituire il testo dell'articolo con il seguente:

« I periodi coperti da assicurazione a norma della presente legge si cumulano, a tutti gli effetti in base alle norme comuni vigenti in materia, con quelli derivanti da qualsiasi altra attività lavorativa anteriore o posteriore ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Bonafini ha facoltà di illustrare questo emendamento.

B O N A F I N I . Signor Presidente, ritiro l'emendamento, poichè esso era in coordinamento con l'emendamento all'articolo 6 e non ha perciò più ragione di essere.

P R E S I D E N T E . Da parte dei senatori Bonafini, Gelmini, Lussu, Mariotti, Ruggeri e Banfi è stato presentato un emendamento subordinato. Se ne dia lettura.

R U S S O , *Segretario*:

Al primo comma dopo le parole: « attività lavorativa » *inserire le altre*: « sia anteriore sia posteriore ».

(*Emendamento subordinato*).

P R E S I D E N T E . Il senatore Bonafini ha facoltà di illustrare questo emendamento.

B O N A F I N I . Chiederei all'onorevole Ministro di impegnarsi ad una precisazione in sede di coordinamento legislativo.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Ministro del lavoro e della previdenza sociale ad esprimere l'avviso del Governo.

Z A C C A G N I N I , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Debbo precisare che ritengo l'emendamento superfluo. Infatti il cumulo si riferisce al periodo di lavoro sia anteriore sia posteriore all'entrata in vigore della legge. Non c'è neppure bisogno di una circolare per precisarlo.

P R E S I D E N T E . Senatore Bonafini, mantiene il suo emendamento?

B O N A F I N I . Dopo la precisazione del Ministro lo ritiro.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti i primi quattro commi dell'articolo 9. Chi li approva è pregato di alzarsi.

(*Sono approvati*).

I senatori Bonafini ed altri hanno presentato un emendamento subordinato, tendente a sopprimere l'ultimo comma.

Il senatore Bonafini ha facoltà di svolgerlo.

B O N A F I N I . Signor Presidente, la soppressione che abbiamo proposta è dovuta ad un'evidente questione di principio: quello cioè che ad ogni contributo pensiamo che ci sia un corrispettivo riconoscimento da parte di chi detto contributo riceve. Nel caso nostro è incomprensibile un tributo obbligatorio da parte dell'artigiano, senza che lo Stato corrisponda una relativa prestazione. Ecco perchè riteniamo di portare alla valutazione del signor Ministro questo emendamento.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

S I B I L L E , *relatore di maggioranza*. La Commissione è contraria.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Ministro del lavoro e della previdenza sociale ad esprimere l'avviso del Governo.

Z A C C A G N I N I , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Debbo dire che la richiesta, fatta con questo emendamento, non la discuto nel merito; mi permetto soltanto di fare osservare che disposizioni identiche

sono in vigore per l'assicurazione obbligatoria dei lavoratori subordinati. Quindi, essendo in vigore questa disposizione per tutte le categorie, una eventuale eccezione in questa sede creerebbe una sperequazione. Se si vuole modificare una disposizione di questo genere lo si faccia presentando una proposta in senso generale. Sono quindi contrario a che questo emendamento venga accolto in questa sede.

F I O R E . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F I O R E . Mi sembra strana la dichiarazione del Ministro, poichè nel merito è d'accordo con l'emendamento.

Z A C C A G N I N I , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* No, io ho detto che non lo discuto nel merito.

F I O R E . Non lo discute perchè è d'accordo! Nella legge n. 218 per i lavoratori subordinati vi è questa stortura; si liquida un primo supplemento di pensione in base ai contributi versati per aver continuato a lavorare dopo il pensionamento; se in seguito, dopo un'interruzione, si continua a lavorare e si versano i contributi, su questi ulteriori contributi non si liquida nessun altro supplemento di pensione. Il ragionamento del Ministro è questo: visto che questa stortura esiste nella legge n. 218, trasportiamola di peso in questa legge! A me pare che questa legge, per molti versi, sia di gran lunga peggiore della legge n. 218. Quindi pensiamo al meno ad eliminare questo che è stato un errore consumato dalla maggioranza parlamentare nell'approvazione della legge n. 218!

Il nostro emendamento dovrebbe essere accettato. Onorevole Ministro, che cosa significa poi, per esempio, al secondo comma dell'articolo 9 l'espressione: « Coloro che liquidano la pensione di vecchiaia prima del raggiungimento del limite di età .... »? Chi sono quelli che liquidano la pensione? E quale pensione liquidano? Si parla della pensione facoltativa o della pensione degli artigiani? Questo è concepibile per la legge n. 218 in quanto da 60 a 65 anni c'è la possibilità di non riscuotere la pensione e di trasferirla per uno, due, tre anni ecc. Qui non c'è l'istituto del trasferimento. Si tratta di quelli che eventualmente hanno una pensione indiretta? E come fa lei, onorevole Ministro, a dare un supplemento a coloro che per altro titolo hanno una pensione? Ritornando all'emendamento lei, onorevole Ministro, non ha voluto entrare nel merito, perchè, evidentemente, nel merito non poteva non essere d'accordo. Inoltre non è concepibile che un lavoratore che continui a lavorare dopo la liquidazione della pensione continui a versare i contributi, e non riceva un supplemento di pensione.

Tutto ciò è un assurdo, e non mi pare logico che questo assurdo debba passare unicamente perchè già è sancito in un'altra legge.

Z A C C A G N I N I , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

Z A C C A G N I N I , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* Vorrei chiarire, perchè le mie parole non sono state esattamente interpretate.

Quando ho detto che non voglio entrare nel merito, l'ho detto unicamente perchè si tratta di un problema estremamente vasto che non mi pare si possa affrontare in questo momento, e non perchè chi tace acconsente.

Il criterio è questo, che cioè, quando sia riconosciuta la possibilità di liquidare un supplemento, ciò possa avvenire una sola volta. Si dice: e i contributi versati? Non è che vadano ad altri; se mai, stabiliranno un fondo di solidarietà tra le categorie, criterio che è pur sempre a base di qualunque sistema a carattere assicurativo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento soppressivo dei senatori Bonafini, Gelmini ed altri, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti l'ultimo comma dell'articolo 9. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Da parte dei senatori Bonafini, Gelmini, Mariotti, Gallotti Balboni Luisa, Di Prisco, Palumbo Giuseppina e Gombi è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

R U S S O , *Segretario*:

Aggiungere in fine il seguente comma:

« Le disposizioni del presente articolo valgono, in quanto applicabili, anche per la pensione di invalidità ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Bonafini ha facoltà di illustrare questo emendamento.

B O N A F I N I . Anche a questo proposito ci accontenteremmo di un chiarimento.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Ministro del lavoro e della previdenza sociale ad esprimere l'avviso del Governo.

Z A C C A G N I N I , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Vorrei pregare i presentatori di ritirare l'emendamento in quanto le vigenti disposizioni si riferiscono anche a questa legge. Pertanto l'emendamento è superfluo.

B O N A F I N I . Ritiriamo l'emendamento.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti l'articolo 9 nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura degli articoli successivi.

R U S S O , *Segretario*:

Art. 10.

La composizione del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale è integrata da un rappresentante degli artigiani scelto dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale fra i designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale.

(*È approvato*).

Art. 11.

Ferme restando le attribuzioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, per la gestione speciale è costituito un Comitato di vigilanza del quale fanno parte:

a) il presidente dell'Istituto che lo presiede;

b) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

c) un rappresentante del Ministero del tesoro;

d) un rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio;

e) cinque rappresentanti degli artigiani nominati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale su proposta delle organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale, assicurando la partecipazione di almeno uno per ciascuna di esse.

Il presidente dell'Istituto ha facoltà di farsi sostituire da un suo rappresentante.

I membri di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*) sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, durano in carica quattro anni e possono essere confermati alla scadenza del quadriennio.

Il direttore generale dell'Istituto partecipa alle sedute con voto consultivo.

(*È approvato*).

Art. 12.

Spetta al Comitato:

1) vigilare sulla regolare affluenza dei contributi dovuti alla gestione e sulla regolare liquidazione delle prestazioni;

2) decidere definitivamente in via amministrativa ed in sostituzione del Comitato esecutivo sui ricorsi riguardanti le prestazioni a carico della gestione;

3) formulare tempestivamente le previsioni sull'andamento della gestione, proponendo i provvedimenti ritenuti necessari per assicurarne l'equilibrio e per coprire i disavanzi eventualmente previsti;

4) esaminare i bilanci annuali della gestione;

5) dare pareri sulle questioni relative all'applicazione delle norme che regolano la attività della gestione, che gli vengano sottoposte dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;

6) dare parere sulla misura dei contributi.

P R E S I D E N T E . I senatori Gelmini, Banfi, Boccassi, Bertoli, Bonafini e Bitossi hanno presentato un emendamento al primo comma, n. 2), tendente ad aggiungere in fine le parole: « avverso le decisioni del Comitato è data facoltà di ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria; ».

Il senatore Banfi ha facoltà di illustrare questo emendamento.

B A N F I , *relatore di minoranza.* Anche qui lo scopo dell'emendamento è di ottenere un chiarimento. L'articolo 12 al n. 2) stabilisce che il Comitato decide definitivamente in via amministrativa. Noi pensiamo naturalmente che sia sempre aperto il ricorso all'autorità giudiziaria per violazione di legge. Siamo d'accordo su questa interpretazione, onorevole Ministro? In tal caso ritiriamo l'emendamento.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Ministro del lavoro e della previdenza sociale ad esprimere l'avviso del Governo.

Z A C C A G N I N I , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* Sono d'accordo in quanto il diritto a pensione è un diritto soggettivo e quindi evidentemente il ricorso all'autorità giudiziaria è aperto. Il « definitivamente » si riferisce all'aspetto amministrativo.

P R E S I D E N T E . Senatore Banfi, mantiene l'emendamento?

B A N F I , *relatore di minoranza.* Ritiro l'emendamento.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 12. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 13.

R U S S O , *Segretario*:

Art. 13.

Le funzioni di sindaci della gestione sono esercitate dal Collegio sindacale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

P R E S I D E N T E . Lo metto ai voti chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

I senatori Boccassi, Gatto, Pasqualicchio, Mammucari, Montagnani Marelli e Nenni Giuliana hanno proposto un articolo 13-bis. Se ne dia lettura.

R U S S O , *Segretario*:

Art. 13-*bis*.

« I pensionati in base alla presente legge hanno diritto alla assistenza di malattia per sè e per i familiari a carico secondo le norme della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, e relative norme di attuazione.

«L'assistenza sarà erogata dalle Casse mutue provinciali di malattia per gli artigiani di cui alla legge suddetta.

« Lo Stato verserà per ciascun pensionato assistibile, alle mutue anzidette, un contributo pari al doppio di quello indicato dall'articolo 23, lettera *a*), della legge 29 dicembre 1956, n. 1533 ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Boccassi ha facoltà di illustrare questo emendamento.

B O C C A S S I . Durante il mio intervento credo di aver già illustrato ampiamente questo emendamento e credo di fare ancora una volta il mio dovere chiedendo l'estensione dell'assistenza sanitaria dei pensionati dopo il primo anno di pensionamento.

Una delle previdenze più umane, una delle esigenze più naturali e più sentite da parte del pensionato è quella dell'assistenza sanitaria. Credo pertanto che non vi sia bisogno di altre parole per illustrare la necessità dell'approvazione di questo emendamento.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sullo emendamento in esame.

S I B I L L E , *relatore di maggioranza.* La Commissione è contraria perchè il Governo potrà sempre provvedere in base all'articolo 14.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Ministro del lavoro e della previdenza sociale ad esprimere l'avviso del Governo.

Z A C C A G N I N I , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* Il problema che è stato sollevato qui e fu già sollevato anche alla Camera esiste. Evidentemente vi è un problema di chiarimento, ai fini di sapere se questi pensionati saranno da considerarsi come pensionati dell'I.N.P.S. oppure se, facendo parte del nucleo familiare artigiano, ricadono sotto la gestione delle Casse mutue artigiane. È problema analogo a quello già sollevato per i coltivatori diretti.

Desidero informare il Senato che il Ministero sta abbastanza avanti in un lavoro di coordinazione di queste norme per risolvere questo problema in maniera definitiva. La pregherei pertanto, onorevole Boccassi, di non voler insistere in quanto penso si abbia noi la possibilità di risolvere il problema nel senso di assicurare l'assistenza malattia sia agli artigiani che ai coltivatori diretti.

P R E S I D E N T E . Senatore Boccassi, mantiene il suo emendamento?

B O C C A S S I . Lo mantengo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo articolo 13-bis presentato dai senatori Boccassi ed altri, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Il senatore Bitossi, unitamente ai senatori Scotti ed altri, ha presentato un articolo 13-ter. Se ne dia lettura.

R U S S O *Segretario*:

« Per gli artigiani iscritti nell'elenco dei poveri l'onere della pensione è a totale carico dello Stato ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Bitossi ha facoltà di illustrare questo emendamento.

B I T O S S I . Per i lavoratori aventi rapporto di lavoro subordinato, se essi sono in condizioni economiche disagiate, tali da esser messi nell'elenco dei poveri, i versamenti previdenziali e assistenziali per il 90 per cento sono a carico dello Stato o dei datori di lavoro; per gli artigiani invece non è così: infatti anche se vivono in condizioni disagiate, tanto da essere iscritti nell'elenco dei poveri, dovrebbero pagarsi la quota prevista dalla presente legge per aver diritto alla pensione.

Ecco perchè noi vorremmo che gli oneri per la pensione fossero a totale carico dello Stato, ed è per questo motivo che abbiamo presentato l'emendamento.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

S I B I L L E , *relatore di maggioranza.* La Commissione è contraria.

Z A C C A G N I N I , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* Questo emendamento ripropone una questione già posta

anche alla Camera dei deputati e per la quale c'è da fare un'obiezione di carattere pregiudiziale sul piano finanziario, in quanto questo emendamento aumenta il contributo a carico dello Stato che, essendo già stato fissato, verrebbe a ridursi per altri settori.

Per quanto riguarda i casi prospettati, cioè di quegli artigiani che sono iscritti negli elenchi dei poveri, nulla vieta che, nelle forme dell'assistenza erogata dai Comuni, essi possano avere dei sussidi anche in parte suppletivi dei contributi, ai fini dell'assicurazione. Mi pare però che non sia accettabile il principio di addossare totalmente allo Stato questo contributo, creando nel contempo una specie di diritto soggettivo che non sarebbe molto ben definibile.

Invito pertanto il Senato a respingere questo emendamento.

P R E S I D E N T E . Senatore Bitossi, mantiene il suo emendamento?

B I T O S S I . Sarei disposto anche a ritirarlo e a trasformarlo in ordine del giorno, aggiungendovi in fine le parole « o degli Enti assistenziali ». In questo modo il Ministro, accogliendolo, potrebbe esaminare quello che è possibile fare in favore di questi lavoratori. Del resto qualcosa di simile è stato fatto anche per i contadini.

P R E S I D E N T E . Onorevole Ministro aderisce alla richiesta del senatore Bitossi?

Z A C C A G N I N I , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* Anche alla Camera dei deputati mi è stata rivolta una raccomandazione in questo senso. Comunque, se non si tratta di un impegno preciso, nel senso di emanare delle disposizioni — ciò che potrei fare soltanto con una legge — io posso assicurare che terrò presente questo problema di interventi a carattere assistenziale. Il problema evidentemente esiste, e se si potrà fare qualcosa per risolverlo, almeno parzialmente, sarà fatto senz'altro.

B I T O S S I . Siamo d'accordo.

P R E S I D E N T E . Si dia lettura degli articoli successivi.

R U S S O , *Segretario*:

Art. 14.

Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, potranno essere emanate, in conformità dei princìpi e dei criteri direttivi cui si informa la presente legge, norme di attuazione anche di carattere transitorio nonchè norme intese a:

1) coordinare le norme della presente legge con quelle vigenti sulle assicurazioni sociali;

2) disciplinare i rapporti tra l'assicurazione generale obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti ed il Fondo per l'adeguamento delle pensioni e l'assistenza di malattia dei pensionati e la gestione speciale istituita con la presente legge;

3) istituire un sistema di assicurazione facoltativa integrativa dell'assicurazione obbligatoria prevista dalla presente legge.

(*È approvato*).

Art. 15.

Le norme dell'articolo 4 della presente legge si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1959.

(*È approvato*).

P R E S I D E N T E . Passiamo ora alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

T E R R A C I N I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

T E R R A C I N I . Signor Presidente, la legge che ci accingiamo a votare rappre-

senta la prima concreta risposta che il Parlamento dà alla lunga attesa di una vasta, importantissima categoria di lavoratori, e il nostro Gruppo è profondamente soddisfatto di essere stato tra i primi a farsene in quest'aula il portavoce. (*Commenti dal centro*).

ANGELINI CESARE. Pierino, primo della classe!

TERRACINI. Vi dispiace sentire la verità, onorevoli colleghi? (*Interruzioni dal centro*).

PIGNATELLI. Non è affatto la verità, questa!

TERRACINI. Non sarebbe d'altronde la prima volta che la verità vi dispiace!

Il nostro Gruppo ricorda di avere preso nella scorsa legislatura iniziative in proposito, e ci tiene a ricordarlo per l'appunto in questo momento mentre anche la maggioranza si appresta, sia pure in misura tanto limitata, ad andare incontro a diritti prima misconosciuti. Ma se consideriamo il contenuto di questa legge, assai minore è la nostra soddisfazione, tanto esso è inferiore ai titoli e ai meriti di coloro che ne saranno i beneficiari. Tutte le nostre proposte di emendamenti sono state respinte e in definitiva il testo che ci sta dinanzi è lo stesso che ci venne dalla Camera dei deputati. Esso porta in sè le stigmate che sono proprie di tutte le opere che vengono compiute non per convinzione ma per forza, non con entusiasmo, ma tutt'alpiù con degnazione. D'altronde molto modesta è l'importanza che la classe governativa attuale dà all'attività artigiana, alla produzione delle decine e decine di migliaia di lavoratori artigiani, al lavoro delle centinaia di migliaia di maestri d'arte che in questi laboratori prodigano la loro capacità intellettuale e le loro forze fisiche. E assai modesto è il peso che l'attuale Governo ed i Governi precedenti hanno dato a quest'attività nel quadro dell'economia generale del nostro Paese.

Soltanto ansiosi, preoccupati, pronti a provvedere per tutto quanto si riferisce agli interessi delle grandi e grandissime imprese produttive e le due leggine che sono state approvate in fretta in fretta ieri dal Senato stanno lì a darne testimonianza, i Governi sono invece stati sempre molti restii, avari, inerti nei confronti della difesa degli interessi delle molto più numerose, minori e piccole aziende. Mentre invece sono queste che nutrono quotidianamente gli elenchi paurosi dei protesti, dei fallimenti, dei pignoramenti; sono esse che avvertono maggiormente le conseguenze della crisi generale della nostra economia, che è frutto della politica economica del regime. Dinanzi agli artigiani, gli istituti di credito sbarrano i loro sportelli e le loro condizioni aziendali non trovano comprensione e sollievo nei pubblici poteri. Così questi lavoratori stanno permanentemente dinanzi a prospettive incerte, oscure, allarmanti, e tremano per il loro avvenire.

Questa legge metterà un po' di tranquillità nel loro turbamento? Un po' di luce nelle loro prospettive? Onestamente credo che occorra rispondere di no. È come se ad un affamato si porgessero, sia pure su un piatto d'oro, le pietanze di cartapesta di cui sui palcoscenici si saziano i commedianti allorquando la commedia comporta lo svolgimento di un banchetto. Ben modellate certamente quelle pietanze, e ben dipinte, ma indubbiamente assai poco nutrienti!

Così le cifre, i limiti di età, le quote di contributi, gli impegni dell'erario che vengono stabiliti in questa legge rappresentano una costruzione, certamente ben calcolata e predisposta, ma essenzialmente per far figura e non per fare sostanza. Ma c'è da dubitare che il Governo e la sua maggioranza faranno una gran bella figura presentando sul piatto d'oro della relazione e degli interventi qui tenuti una così povera pietanza agli artigiani italiani! E ciò perchè ognuno degli interessati tradurrà questa legge, immediatamente, nei termini concreti della propria posizione e scoprirà che le apparenti grandi cifre totali, le larghe disposizioni formali, si riducono, caso per caso, a somme risibili, modestissime, le quali, nello stesso quadro striminzito di un odierno bilancio di azienda artigiana, non costituiranno che residui trascurabili.

Votata questa legge potrete perciò dire ai terzi che avete provveduto ad un dovere co-

stituzionale, e che avete corrisposto alle esigenze di una grande massa di lavoratori: ma per quanti vivono e faticano nel mondo operoso e sacrificato degli artigiani, le vostre parole non otterranno credito. Poichè lì non l'apparenza, ma la realtà sarà giudicata.

Si è detto qui, a giustificazione, che comunque agli artigiani si danno ora buone speranze. Ebbene queste speranze saranno incentivi per una nuova e più larga lotta, diretta ad ottenere, nell'avvenire, le modificazioni sostanziali di questa legge che sole potranno renderla adeguata ai suoi scopi: le modificazioni già contenute nei nostri emendamenti, che furono tutti respinti in base alle stereotipate, vuote risposte del relatore, in carestia di argomenti convincenti, e alle argomentazioni dell'onorevole Ministro, che gli devono valere da parte nostra, sì, il riconoscimento di una profonda conoscenza della materia, ma insieme la incapacità di fare prò degli utili suggerimenti, onesti e ponderati, che da questa parte gli erano stati offerti.

Nessuno, credo, potrebbe contestare che se la legge fosse stata modificata secondo le nostre indicazioni, essa sarebbe risultata sotto ogni aspetto migliore, così da farcene accogliere con maggior contento l'approvazione definitiva.

Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, nonostante queste mie doverose, necessarie e fondate considerazioni critiche, noi daremo il nostro voto a questa legge. Essendo stati, a dispetto di qualcuno, tra i primi sollecitatori di un tale provvedimento, vogliamo riconfermare, con il nostro voto positivo, la nostra profonda convinzione della sua necessità, ma nello stesso tempo sottolineare che essa ha bisogno di modificazioni e di perfezionamenti, per ottenere i quali non desisteremo dalla nostra azione, nè in Parlamento, nè in mezzo alla categoria artigiana. (*Vivi applausi dalla sinistra*).

M O L T I S A N T I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M O L T I S A N T I . Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, il disegno di legge che viene sottoposto alla nostra approvazione e di cui si è discusso con tanta passione e competenza prima alla Camera dei deputati, che lo ha approvato alla quasi unanimità, e ieri e oggi in questa Assemblea, pur non soddisfacendo in pieno le aspirazioni dell'artigianato, costituisce tuttavia uno sforzo notevole e un contributo di concreta solidarietà verso la categoria, in riconoscimento delle particolari benemerenze di questi lavoratori verso la Nazione.

I provvedimenti proposti si riallacciano a quelli contenuti nel regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, che perfezionò e coordinò la legislazione sulla previdenza sociale, imprimendole nuovo impulso, e che successivamente venne modificato ed integrato con altre leggi che, via via, si sono appalesate opportune e necessarie al fine di regolamentare la materia in armonia ai tempi, alle esigenze e alle esperienze che sono venute maturando.

Le nuove leggi si ispirano altresì ai principi sanciti dalla Costituzione della Repubblica, che, se è vero che è fondata sul lavoro, deve assolvere al compito di potenziare il lavoro stesso e di difendere, tutelare ed assistere i lavoratori, i quali ne sono, assieme agli imprenditori ed ai tecnici, i protagonisti.

La formulazione della legge per la pensione agli artigiani ha presentato non lievi difficoltà, che sarebbe leggerezza imperdonabile volere ignorare. Tali difficoltà sono state determinate sopratutto dalla insufficienza dei necessari dati statistici che avrebbero potuto metterci in grado di strutturare meglio il sistema previdenziale in esame e di prevedere i momenti del suo futuro sviluppo. Stiamo per legiferare in un campo pressochè ignorato fino ad oggi per la speciale struttura economica dell'azienda artigiana, azienda che non presenta netti contorni per la sua classificazione, a causa anche delle infinite varietà delle attività artigiane, poichè l'artigiano può essere considerato lavoratore ed imprenditore al tempo stesso. Infatti, anche considerandolo come lavoratore, non è sempre esatto definirlo lavoratore autonomo, poichè molto spesso egli è lavoratore subordinato in quanto presta il suo la-

voro, la sua perizia ed i suoi macchinari al capitale altrui: di qui le difficoltà di determinare i soggetti e le possibilità contributive di questa benemerita categoria di cui, fra l'altro, allo stato attuale, riesce difficile conoscere anche la consistenza personale e familiare. Perciò, la presente legge costituisce un primo passo in favore della categoria, ed è suscettibile di ampliamenti, di modificazioni e di miglioramenti.

Nel settore previdenziale riuscirebbe arduo compito pretendere di legiferare in modo definitivo. Come ebbi ad osservare nel mio intervento sul bilancio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'esercizio 1958-1959, è necessario riordinare tutta la vasta e complessa materia della previdenza sociale in apposito complesso normativo onde creare un sistema armonico e razionale.

Ma oggi s'impone, urge la soluzione, anche parziale, di taluni problemi: in questa urgenza s'inquadra la nuova legge per la pensione agli artigiani. Esigenze di bilancio, limitata capacità contributiva di moltissimi artigiani (specialmente di quelli delle aree depresse), necessità di dare subito la pensione ai più vecchi ci inducono ad approvare il disegno di legge così com'è formulato. Ma non v'è dubbio che tutta la materia va riveduta con sollecitudine, con ponderatezza e senso di responsabilità, sopratutto alla luce delle esperienze future e avvalendosi delle norme contenute nell'articolo 14 della legge stessa. Allora sarà possibile vagliare le altre distanze della categoria che si possono sintetizzare nei seguenti quattro punti: 1) poter aggiungere al contributo obbligatorio minimo un contributo volontario, per gli artigiani che avendo una maggiore capacità contributiva volessero ottenere una pensione più elevata; 2) adeguare il contributo dello Stato agli sviluppi della previdenza; 3) ridurre i limiti di pensionabilità a 60 anni per gli uomini e a 55 per le donne; 4) elevare il minimo di pensione sulla base della legge 20 febbraio 1958, n. 55.

Tenuto conto ancora dei chiarimenti del relatore senatore Sibille, che ha studiato e seguito il problema con particolare impegno, preso atto delle dichiarazioni del Ministro del lavoro, onorevole Zaccagnini, che finalmente nel nuovo clima creato nel Parlamento ha condotto in porto questa legge, di cui da tanto tempo si parlava, e soprattutto confortati e sorretti dalla volontà della Camera e del Senato di voler rivedere la materia appena possibile, la nostra parte voterà a favore di questa legge così come ha votato quella del 25 luglio 1956 n. 860, istitutiva dell'Albo e l'altra del 29 dicembre 1956, n. 533, istitutiva della Cassa mutua malattia a favore dei titolari di imprese artigiane; voterà questa legge, così come ha votato quelle che hanno concesso l'assistenza malattia e la pensione ai coltivatori diretti e l'altra, di più vasta risonanza nazionale — in attesa di una più ampia, completa e non più oltre dilazionabile legislazione sulla materia — contenente norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori.

Nell'esprimere quindi voto favorevole, noi salutiamo le centinaia e centinaia di migliaia di artigiani italiani che sono i degni continuatori di quelle forze spirituali, politiche ed economiche che in tempi non obliabili crearono capolavori d'arte, potenziarono città e Stati e produssero ricchezze; ma desideriamo anche formulare l'auspicio che al più presto nuove provvidenze siano emanate in favore di altre categorie di cittadini non ancora assistite con forme assicurative e previdenziali, quali ad esempio quelle dei piccoli commercianti, dei pubblici esercenti e delle casalinghe. Tale auspicio noi formuliamo perchè siamo sempre sensibili alle istanze del popolo lavoratore e diamo coscientemente e responsabilmente tutto il nostro contributo perchè esse siano accolte e soddisfatte. (*Approvazioni dalla destra*).

B A N F I , *relatore di minoranza.* Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B A N F I , *relatore di minoranza.* Il Gruppo socialista naturalmente voterà questa legge, però la nostra delusione che è la delusione delle categorie artigianali, resta quale era all'inizio della discussione, nel corso della quale debbo dare atto anche io all'onorevole Ministro dell'abilità con la quale ha

organizzato e diretto il tiro di sbarramento e ha impedito ogni miglioramento che pure a nostro giudizio era fondato su argomentazioni serie. Conoscevamo anche noi i limiti invalicabili, però le proposte che noi socialisti avevamo fatto ci parevano degne di essere almeno in parte accolte. Ma noi sappiamo, il movimento operaio sa quanto le lotte siano sempre difficili, quanto i primi passi siano sempre i più duri, e questo è un primo passo che abbiamo fatto e crediamo di avere degnamente contribuito, con le iniziative prese nel passato e in questa discussione, a che questo primo passo fosse fatto. Per questo votiamo la legge. Però quell'invocazione al coraggio che mi ero permesso di fare ieri la rinnovo oggi, coraggio per tutti, coraggio soprattutto quando si tratta di andare incontro alle esigenze delle categorie più povere del nostro Paese, ai lavoratori del nostro Paese. Mi auguro che questa legge rapidamente possa essere migliorata e noi socialisti ci impegniamo fin d'ora a prendere iniziative in questa direzione, a non mollare perchè nel più breve tempo possibile quelle richieste, che sotto forma di emendamenti oggi sono state respinte, possano essere riesaminate ed accolte, mi auguro, con il consenso di tutto il Senato. (*Applausi dalla sinistra*).

ZELIOLI LANZINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZELIOLI LANZINI. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi le speranze, le aspirazioni da tanti anni coltivate dalle gloriose categorie degli artigiani d'Italia vanno finalmente compiendosi con l'approvazione del presente disegno di legge. Il sistema della sicurezza sociale nella previdenza ed assistenza degli Stati moderni è reclamato od imposto da esigenze di solidarietà, che possono essere precetto di Costituzione, ma più di tutto vanno diventando alimento e vita dei popoli e delle Nazioni civili. Anche da noi il precetto costituzionale ed etico ha finalmente per gli artigiani il suo inizio di attuazione e di sviluppo. Il Gruppo della Democrazia cristiana, che mi onoro di rappresentare, è lieto di avere contribuito ad una legge che, come già per le altre categorie di lavoratori dipendenti od autonomi, offre ai modesti, bravi artigiani italiani il minimo di una garanzia intesa a salvaguardare uomini e famiglie di nobile mestiere dalle vicissitudini dell'inesorabile corso del tempo, delle fortune avare e della sorte avversa.

Avremmo anche noi, ed avrebbe anche il Governo, colleghi delle sinistre, onorevole Terracini, voluto di più e di meglio, ma le difficoltà che voi dite di poter superare attraverso i suggerimenti, che ben conosciamo e che in definitiva costituiscono peso maggiore, non per i più ricchi, o per i cosidetti favoriti dalle leggi finanziarie dell'altro ieri, ma per tutte le classi italiane, ivi compresi i lavoratori occupati o disoccupati, anche a voi sono note. Voi fate soltanto quest'opera di demagogia, in Senato e fuori, ma non avete la franchezza di riconoscere che qualche cosa di buono e di nuovo è venuto anche da questo Governo di Democrazia cristiana. (*Vivi applausi dal centro. Commenti dalla sinistra*).

DE LUCA LUCA. Questa è demagogia.

ZELIOLI LANZINI. Non oso dire, onorevoli colleghi della sinistra, che si sia fatto tutto, ma molto però, se il paragone sta al niente di prima di fronte alla concretezza di oggi.

Ma se questa legge non deve essere pretesto per malcontento, come lei, onorevole Ministro, ha invocato ieri, così come vogliamo auspicare noi, nè per speculazione di parte, nè per il consueto motivo demagogico — e non lo sarà di certo — deve però determinare il riconoscimento che il Governo passato e quello di oggi, nel graduale svolgersi della linea programmatica fondamentale della Democrazia cristiana annunciata per i comizi elettorali del 25 maggio 1958, ha realizzato un'opera degna di alto merito e di gratitudine per gli italiani sereni ed onesti. Tra questi ci sono gli artigiani, i quali hanno già rilevato che non erano parole vuote le nostre, idonee a suscitare soltanto speranze, come dite voi delle sinistre e che la fatica lenta, diuturna, pertinace del giovane e volitivo nostro Ministro del lavoro, dei suoi collaborato-

ri (*applausi dal centro*) e delle Commissioni della Camera e del Senato ha avuto il suo coronamento. L'opera anche di nostri colleghi, del Presidente Pezzini, del senatore Sibille, relatore di maggioranza ed anche del senatore Banfi, relatore di minoranza va segnalato e merita plauso.

Gli artigiani sono i continuatori di una stirpe che, senza retorica, ha una tradizione di passato glorioso, da Firenze a Napoli, da Palermo a Trento, ove sono le impronte e il seguito di un'arte inconfondibile che viene dalla creazione di ingegni singoli, di scuole, di botteghe che ancora oggi, come nei secoli scorsi, recano per tutto il mondo il messaggio della bellezza nei piccoli e grandi capolavori dell'artigianato italiano.

Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli senatori, il mio Gruppo vota il disegno di legge non perchè trascinato dalla contingenza politica e dalle speculazioni di classe o di categoria, ma perchè è convinto di aver collaborato e di collaborare ad un'opera buona. So che è un nuovo doveroso onere dello Stato, un sacrificio che viene richiesto alla generalità dei cittadini, ma il motivo torna nei discorsi e nei fatti di questa giovane democrazia italiana. È il motivo eterno di una giustizia che valica i limiti delle leggi e dei precetti scritti perchè ha la sua ispirazione nella fraterna, continua solidarietà degli uomini. (*Vivi applausi dal centro. Molte congratulazioni*).

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Annunzio di deferimento di disegni di legge alla deliberazione di Commissione permanente

P R E S I D E N T E . Comunico che, valendosi della facoltà conferitagli dal Regolamento, il Presidente del Senato ha deferito i seguenti disegni di legge alla deliberazione:

della 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Disposizioni sul trattamento di quiescenza della Magistratura, dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e degli avvocati e procuratori dello Stato » (606), previ pareri della 1ª e della 2ª Commissione;

« Estensione delle disposizioni contenute negli articoli 21 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, numero 20, al personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392 » (607), previ pareri della 1ª e della 2ª Commissione.

Annunzio di interrogazioni

P R E S I D E N T E . Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

R U S S O , *Segretario*:

Ai Ministri dell'interno e della sanità, per conoscere quali provvedimenti intendono adottare per porre un termine all'attuale regime commissariale degli Ospedali Riuniti di Napoli, che è in vita da ben sei anni, in aperto contrasto con le disposizioni vigenti in materia di assistenza e beneficienza e senza che esista alcun motivo che possa giustificare tale stato di cose (508).

VALENZI

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla situazione in cui sono venuti a trovarsi una quarantina di lavoratori di Stradella (Pavia) restati improvvisamente senza lavoro a causa della chiusura dello stabilimento stradellino della « Società italiana spiriti ».

Gli interroganti chiedono inoltre di sapere se risulta al Ministro che la S.I.S. si propone di chiudere alcuni suoi stabilimenti funzionanti nel Nord d'Italia per aprirne uno, o più di uno, nel Mezzogiorno d'Italia per approfittare di alcune facilitazioni previste dalle leggi per l'industrializzazione del Mezzogiorno, ponendosi così sul terreno della speculazione finanziaria.

Chiedono infine di sapere se il Ministro intende intervenire, o autorizzare le autorità

provinciali di Pavia ad intervenire, per assicurare la più sollecita ripresa dello stabilimento stradellino della S.I.S. o per assicurare o comunque garantire alle maestranze licenziate una diversa occupazione (965).

VERGANI, LOMBARDI

Al Ministro della difesa, sulla opportunità di predisporre un provvedimento che valga a dare giustizia ad un piccolo gruppo di ex salariati della Difesa-Esercito nei cui confronti, agli effetti della determinazione del trattamento di quiescenza, a differenza di quanto praticato nei confronti dei salariati della Difesa-Marina, che trovavansi in analoghe condizioni, non è stato valutato il servizio prestato in qualità di straordinario.

In merito, per quanto risulta da una comunicazione inviata dal Ministero della difesa al Segretario generale della Presidenza della Repubblica, da parte degli organi competenti sin dal 26 novembre 1958, sarebbe « stata presa in considerazione una favorevole soluzione in sede legislativa della perequazione richiesta dagli interessati ».

L'interrogante chiede di sapere se il Ministro non ritiene, data l'avanzata età dei superstiti, di dover presentare tale disegno di legge d'urgenza (966).

VALENZI

Ordine del giorno
per la seduta di martedì 30 giugno 1959

P R E S I D E N T E . Il Senato tornerà a riunirsi martedì 30 giugno, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 10 e la seconda alle ore 17 con il seguente ordine del giorno:

Discussione dei disegni di legge:

1. Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1959 al 30 giugno 1960 (561) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1959 al 30 giugno 1960 (571) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

3. Stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1959 al 30 giugno 1960 (580) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

La seduta è tolta (*ore 11,15*).

Dott. ALBERTO ALBERTI
Direttore dell'Ufficio dei resoconti parlamentari